

**PROCEDURA PER I VENDITORI UBICATI IN PAESI UE DIVERSI DALL'ITALIA, EX ART. 2, COMMA 7 D.M. 18
OTTOBRE 2019***

1. Come registrarsi presso il Ministero dello sviluppo economico

I venditori operanti in Paesi dell'Unione europea diversi dall'Italia interessati a vendere TV e/o decoder con il contributo economico garantito dallo Stato italiano a talune categorie di famiglie (Bonus TV) devono registrarsi tramite il portale bonustv-decoder.mise.gov.it per essere inclusi nell'elenco dei venditori esteri (UE) presente nella sezione "Venditori UE" del sito web <https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/comunicazioni/bonus-tv>.

Ai fini dell'inserimento nel citato Elenco occorre allegare copia di un documento d'identità del rappresentante legale ed indicare:

- ragione sociale dell'impresa
- Paese UE di ubicazione della sede legale
- nominativo del rappresentante legale
- indirizzo PEC
- indirizzo mail

2. Quali prodotti possono essere venduti

I venditori esteri UE potranno vendere i prodotti presenti nella "Lista prodotti idonei" [https://bonustv-decoder.mise.gov.it/prodotti_idonei], con uno sconto corrispondente al valore di 50 euro, ai cittadini italiani che all'atto dell'acquisto presentino una "Domanda di riconoscimento del contributo" sulla base del fac-simile allegato <https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Facsimile-domanda-bonus-TV-decoder.pdf>.

3. Come recuperare lo sconto praticato ai clienti

Ai fini del rimborso dello sconto praticato, il venditore UE dovrà trasmettere al Ministero, tramite il portale bonustv-decoder.mise.gov.it, a pena di inammissibilità quanto segue:

- la ragione sociale indicata al momento della registrazione nell'Elenco venditori UE
- la domanda di riconoscimento del contributo consegnatagli dall'acquirente
- i dati identificativi dell'apparecchio, per consentire la verifica di idoneità dello stesso
- la ricevuta fiscale relativa alla vendita del prodotto da cui emerga anche l'ammontare dello sconto applicato, corrispondente al valore di 50 euro (ovvero pari al prezzo del prodotto, se quest'ultimo è inferiore al valore corrispondente a 50 euro)
- le coordinate bancarie (Iban e codice Bic) del conto corrente su cui si vogliono ricevere i rimborsi

Le domande di rimborso devono essere inoltrate una volta all'anno, dal 1° ottobre al 20 ottobre.

Il Ministero provvederà, una volta all'anno, nei 20 giorni successivi all'arco temporale sopra specificato, a rimborsare, sul conto corrente indicato nella domanda di rimborso, le somme corrispondenti agli sconti praticati nel rispetto della procedura illustrata.

* Ai sensi dell'art. 2, comma 7 del D.M. 18 ottobre 2019, "*Nei casi in cui l'apparecchio sia acquistato presso venditori operanti in Paesi dell'Unione europea diversi dall'Italia, il recupero dello sconto avverrà direttamente tramite la Direzione Generale, mediante un'apposita procedura, secondo le modalità indicate anche nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico entro trenta giorni dall'adozione del presente decreto*".